

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1285}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARLOTTO, BAMBI, ANDREONI, BORTOLANI, CAMPAGNOLI, CASTELLUCCI, CAVIGLIASSO PAOLA, FERRARI SILVESTRO, GASCO, MANFREDI MANFREDO, MAZZOLA, PELLIZZARI, PISONI, SAVINO, SOBRERO, STELLA, TANTALO, URSO SALVATORE, ZAMBON, ZARRO, ZUECH

Presentata il 24 marzo 1977

Modifiche ed integrazioni alla legge 28 gennaio 1977,
n. 10, concernente la disciplina dei suoli

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ancor prima della pratica applicazione della legge n. 10 del 28 gennaio 1977, vi proponiamo alcune modifiche della stessa poiché, fin dalla sua stesura, ci siamo resi conto che pur nel tentativo di migliorare la normativa a favore della agricoltura in generale e dei coltivatori in particolare, la nuova legge ha raggiunto lo scopo solo in parte.

Si aggiungono inoltre le preoccupazioni per il pericolo dell'insorgere di gravi spequazioni fra zona e zona, fra coltivatore e coltivatore.

Il primo punto che sottoponiamo alla vostra cortese attenzione è quello relativo all'articolo 9. Il primo comma così recita:

« Il contributo di cui al precedente articolo 3 non è dovuto:

a) per le opere da realizzare nelle zone agricole, ecc. ». Ne consegue che il contributo di concessione è dovuto quando le opere, pur in funzione della conduzione di un fondo agricolo, sono realizzate in zone non agricole. Poiché per zone agri-

cole devono intendersi quelle classificate tali ai sensi dei piani regolatori o di fabbricazione, tutti gli imprenditori agricoli che non per loro volontà, ma per una situazione di preesistenza di determinate esigenze e condizioni, sono costretti a realizzare dei fabbricati all'infuori delle zone classificate ufficialmente agricole, devono versare il contributo di concessione per quello stesso tipo di opere che altri imprenditori, distanti a volte pochi metri, non versano perché insediati in aree classificate ufficialmente agricole.

Queste situazioni si verificano principalmente al Sud e Isole ove gli insediamenti agricoli insistono nelle aree urbane o preurbane e al Centro-Nord nelle aree frazionali.

Sempre in riferimento all'articolo 9 si deve inoltre aggiungere che la concessione gratuita nelle zone agricole è limitata a favore degli imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153. Il primo comma di tale articolo recita: « Si consi-

dera a titolo principale l'imprenditore che dedichi all'attività agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall'attività medesima almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale ».

Con questa dizione si escludono dai benefici della esenzione dal versamento del contributo di concessione i piccoli coltivatori, gli ex-coltivatori invalidi o pensionati, senza figli o con figli che hanno abbandonato l'attività agricola od il nucleo familiare originario.

Per quanto fino a questo punto esposto proponiamo, con la nostra proposta di legge, che la concessione gratuita di cui al punto a) dell'articolo 9 venga estesa a tutti i fabbricati ad uso rurale da costruirsi, ove ammessi, in qualsiasi zona nonché la estensione del beneficio, agli ex-coltivatori, pensionati ed invalidi nonché ai piccoli coltivatori che non rientrano nella classificazione prevista dalla legge n. 153 del 9 maggio 1975.

Per quanto riguarda l'articolo 10 proponiamo di estendere le eventuali condizioni di favore anche agli insediamenti agro-zoo-industriali privati o cooperativi.

La illogicità di quanto stabilito al 15° comma dell'articolo 14 salta evidente all'occhio. Si subordina la determinazione della misura tripla della indennità di espropriazione a favore dei proprietari coltivatori diretti alla condizione di « cessione volontaria » quando è evidente che in certi e frequenti casi di anomale intestazioni catastali o imperfetti titoli di proprietà tale « cessione volontaria » è formalmente impossibile. In questi casi gli espropriati otterrebbero la sola indennità indicata dalla

Commissione prevista dalla legge quando si è detto e ribadito che la triplicazione dell'indennità non deve intendersi per i proprietari coltivatori diretti come maggiorazione del valore di esproprio dei terreni, ma come indennità relativa al danno procurato all'impresa diretto-coltivatrice vista nel suo insieme e nelle varie componenti senza trascurare la necessità di consentire il mantenimento del posto di lavoro per il coltivatore.

In merito all'indennità di esproprio noi intendiamo prevedere che il proprietario coltivatore diretto possa ottenere tre volte il valore della indennità fissata dalla apposita Commissione in qualunque caso nonché l'aggiunta del 50 per cento della stessa in caso di cessione volontaria.

Rimane l'aspetto fiscale. E per questo intendiamo suggerire l'aggiunta di un comma all'articolo 21. Riteniamo che il proprietario coltivatore diretto che cede volontariamente i terreni ai sensi della legge 22 ottobre 1971 n. 865 modificata con legge 28 gennaio 1977, n. 10 non debba essere soggetto alla applicazione e versamento dell'INVIM come non debba perdere gli eventuali benefici fiscali previsti per la formazione e arrotondamento della volontaria, per la cessione coercitiva è ammesso espropriando accetterebbe la cessione volontaria; per la cessione coercitiva è ammessa l'esenzione fiscale, per cui gli Uffici e gli Enti preposti agli espropri si troverebbero subissati di pratiche dalla lunga e tortuosa procedura.

Per tutto quanto abbiamo esposto riteniamo motivata la nostra proposta di modifica della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e quindi sottoponiamo al vostro attento esame e alla vostra favorevole approvazione il seguente testo.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il punto a) dell'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è sostituito dal seguente:

« a) per le opere da realizzare, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 mag-

gio 1975, n. 153, nonché per le opere realizzate dai coltivatori o ex-coltivatori e come tali assicurati o pensionati ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 limitatamente ai casi in cui nessun membro della famiglia, da almeno due anni, non svolga attività prevalente diversa da quella assicurabile agli effetti della stessa legge ».

Il primo comma dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« La concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali, artigianali o agro-zoo-industriali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base a parametri che la Regione definisce con criteri di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 5, nonché in relazione ai tipi di attività produttiva ».

Il 15° comma dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

« Nel caso che l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore il prezzo di cessione è determinato in misura tripla rispetto alla indennità provvisoria ».

All'articolo 21 è aggiunto il seguente comma:

« In conseguenza della cessione volontaria o coattiva, ai sensi della presente legge, di terreni da parte di proprietari coltivatori diretti non si applicano le norme fiscali previste dalla legge n. 643 del 26 ottobre 1972 e successive modificazioni ed integrazioni relative all'INVIM, né decadono le agevolazioni fiscali previste dal decreto legislativo n. 114 del 24 febbraio 1948 con relative modificazioni ed integrazioni in materia di proprietà contadina ».